



COMUNE DI BARDONECCHIA
Provincia di Torino CAP. 10052

AREA TECNICA

Spett.le DITTA

**OGGETTO: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE MANUFATTO SPARTITRAFFICO PRESSO
PARCHEGGIO SCUOLE ELEMENTARI - CUP C31B21010550004 – CIG 8996045B2C -
RICHIESTA DI OFFERTA.**

Codesta impresa, in esecuzione della determina n. 394 del 25.11.2021, è invitata a presentare offerta per l'affidamento in oggetto, con le modalità di seguito indicate.

1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione:

Comune di Bardonecchia, P.za de Gasperi 1 – 10052 Bardonecchia (TO), Telefono: 0122 909931, PEC: comune.bardonecchia@pec.it.

Servizio competente:

Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici

Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del Codice il RUP per la presente procedura è l'ing. Francesco Cecchini responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia.

Approvazione del progetto

il progetto definitivo/esecutivo degli interventi in oggetto è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 19.11.2021 (verbale di validazione sottoscritto in data 18.11.2021).

2 LUOGO DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO

Comune di Bardonecchia (TO), Viale Bramafam - angolo Viale S. Francesco (cod. NUTS ITC11)

3 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Gli interventi consistono in:

- sostituzione dei dispositivi di protezione esistenti in new-jersey con nuovi ed idonei sistemi di protezione e ritenuta per la sicurezza del piazzale delle scuole, costituiti da una staccionata spartitraffico in pannelli corten, con ritaglio di una sagoma alternata a un parapetto in corten a tubi passanti, da posare su un muretto in c.a.;
- manutenzione straordinaria del tappeto in asfalto del parcheggio delle scuole;
- a lato del cordolo nell'aiuola presente a confine del piazzale, predisposizione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica composta da un pozzetto prefabbricato per l'alloggiamento del palo luce (non previsto in fornitura) e di tubazione in corrugato plastico per il passaggio cavi elettrici;
- realizzazione canaletta di raccolta acque all'ingresso carraio delle scuole;

4 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO

Importo stimato complessivo dei lavori:

L'importo netto di lavori è di **€ 30.265,14 oltre IVA 10%**, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:

€ 917,23 oltre IVA 10%

10052 – Bardonecchia - Piazza De Gasperi n. 1

Edilizia – Urbanistica : ☎ 0122 909931 – Fax 0122 909939 ✉ Email: tecnico.ep@bardonecchia.it

Lavori pubblici – Patrimonio – Protezione civile – Ambiente: ☎ 0122 909941 – Fax 0122 909949 ✉ Email: tecnico.lpp@bardonecchia.it

☞ web page: www.comune.bardonecchia.to.it PEC: comune.bardonecchia@pec.it

Importo dei lavori (soggetto a ribasso) al netto degli oneri di sicurezza:

€ 29.347,91 oltre IVA 10%

I costi della manodopera, sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stimati in circa € 10.060,72.

Suddivisione in lotti:

No in quanto l'intervento non permette una lottizzazione degli interventi essendo un'opera da realizzarsi in modo unitario.

5 CATEGORIA PREVALENTE INDICATIVA

OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

CPV 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale;

6 TIPO DI APPALTO

A corpo

7 TERMINE PER L'ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni **40** (quaranta) naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori da parte dell'ente.

8 CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED AMBIENTALE

Non pertinente.

9 FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'opera è finanziata con avanzo dell'Amministrazione per € 40.00,00.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi del art. 3 del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. 184 e 185 del D.P.R. 207/2010 è previsto a corpo.

I lavori saranno liquidati con le periodicità e secondo le modalità riportate nel capitolato speciale d'appalto.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

10 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELL'OFFERTA

Termine: termine perentorio di presentazione delle offerte/preventivi definito nella procedura su piattaforma Traspare

Indirizzo di ricezione: Offerte da presentare su piattaforma Traspare

Data di apertura delle offerte: definita nella procedura su piattaforma Traspare

11 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

Possono presentare l'offerta/preventivo in possesso inoltre dei seguenti requisiti:

- requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016):
 - Iscrizione alla CCIAA per i lavori di cui al presente affidamento;
- requisiti di capacità tecnico - economica e finanziaria (art. 84 comma 4 D.Lgs. 50/2016):

- I) possesso attestazione di qualificazione per categoria **OG3** o **OG1** e classifica I o superiore rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità;

oppure (come previsto dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010)

- II) possesso dei seguenti requisiti:
 - a) importo dei lavori/forniture analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo dei lavori (per lavori analoghi si intendono quelli riconducibili alla categoria OG3 e/o OG1);
 - b) adeguata attrezzatura tecnica in proprietà o noleggio

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, per la qualificazione è ammesso l'avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo.

Indicazione in caso di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

In casi di richiesta di certificazioni del sistema di gestione della qualità e/o ambientale, il ricorso all'avvalimento per la certificazione comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) del D.Lgs. 50/2016, o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in procedura mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nella presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

E' da ritenersi inoltre nullo il contratto di avvalimento dal quale non emerga il corrispettivo o l'utilità di natura direttamente o indirettamente patrimoniale a favore dell'ausiliario ovvero dal quale non emerga l'eventuale interesse economico unitario che giustifichi, sul piano causale, l'assenza del suddetto corrispettivo o utilità.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione dell'operatore economico e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui alla presente lettera di invito, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte dell'operatore economico, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed agli artt. 92-94 del d.P.R. 207/2010.

12 PRESA VISIONE DEI LUOGHI

La documentazione tecnica di progetto viene allegata alla richiesta di presentazione offerta/preventivo su piattaforma Traspare.

Non è prevista la presa visione obbligatoria dei luoghi.

13 MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a della L. 120/2020; l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato attraverso ribasso sull'importo posto a base di offerta, ai sensi dall'art. 95 c. 4 lett. b del D. Lgs. nr.50/2016.

Il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di offerta ed essere al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Il ribasso sarà troncato alla terza cifra decimale e secondo quanto previsto nella procedura su piattaforma Traspare.

14 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Domanda di partecipazione alla procedura (redatta preferibilmente secondo il **Modello 1 allegato**) sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla procedura (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla procedura; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla procedura.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura.

2. Dichiarazione sostitutiva (Modello DGUE), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea, equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandoli specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. del 2001, n. 165.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 8;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla procedura in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore eventualmente già individuato allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazioni integrative nei termini indicati al punto 14;
- 3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste che causano l'esclusione dalla procedura di selezione.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale richiesto;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria eventualmente richiesto;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica eventualmente richiesto;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale eventualmente richiesto.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si precisa inoltre che:

- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II^A, III^A, IV^A e VI;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II^A Sezioni A e B, III^A e VI^A;
- le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;
- le attestazioni del DGUE, Parte III^A Sezione A di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice, come elencati nel punto precedente, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando/lettera invito.

Si precisa inoltre che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando/lettera invito.

Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "per quanto a propria conoscenza".

- le attestazioni del DGUE Parte III^A, Sezione A di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale dell'operatore economico, anche con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80 comma 3, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.

In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III^A, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, comma 7 del Dlgs 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80 comma 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale dell'operatore economico, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011.

- nel DGUE il concorrente deve precisare se partecipa in raggruppamento con impresa cooptata, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/10 - vigente ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice. L'impresa cooptata -che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 92 comma 5 del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il **Modello 2**.

L'impresa consorziata esecutrice -che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il **Modello 2**.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente, presentando un distinto DGUE per ciascun operatore economico.

3. Dichiarazione sostitutiva resa nella stessa Domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. con la quale il concorrente attesta:

- a. l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, da parte dell'operatore economico, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;
- b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando / lettera invito non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
- d. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art.41 del D.Lgs nr.198/2006 ed all'art.44 del D.Lgs nr.286/1998.
- e. la dichiarazione prevista per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "Black list" di cui al decreto del MEF 04.05.1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001 sono tenuti a produrre l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.

14.12.2010 (art.37 del D.L. 31.05.2010, nr.78 convertito con modificazioni con la legge 30.07.2010, nr.122)

4. Dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, nel modello DGUE
- a) (se richiesta nel presente bando/disciplinare/lettera di invito) del possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84 del Codice. Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono allegare, nella documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla procedura anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA (compilare parte II sez. A del DGUE) oppure
- b) nel caso in cui l'attestazione di qualificazione (SOA) non sia obbligatoria o prevista, attestazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 83 comma 1 D.Lgs. 50/2016 ed ex art. 90 del D.P.R. 207/201 (compilare parte IV sez. B punto 6 del DGUE definendo i requisiti richiesti dal disciplinare/bando/lettera di invito)
5. Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati nel disciplinare/bando/lettera di invito.
6. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente.
- Dovrà essere prodotto, inoltre, altresì il PASSOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici e delle imprese cooptate, della ausiliaria (in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice) e del subappaltatore (se già individuato).
7. Dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
 - dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove devono essere realizzate le opere e/o i lavori e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei servizi/lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di procedura;
 - si impegna a rispettare le specifiche e prescrizioni inerenti agli adempimenti in materia di gestione ambientale di lavori, contenuti, per quanto compatibili con l'intervento oggetto del presente appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto.
 - ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 5 lett.a) e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", in quanto non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, oppure NON autorizza

la stazione appaltante a rilasciare copia della suddetta documentazione indicando le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale con le relative argomentazioni giustificative.

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2014 e aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2018.

8. Dichiarazione integrativa ex artt.46 e 47 del D.P.R. nr.445/2000 e s.m.i. resa nella stessa Domanda di partecipazione in cui il concorrente dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e nelle cause di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
9. Copia, debitamente sottoscritta, del patto di integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di Bardonecchia e i partecipanti alla procedura (redatta preferibilmente secondo **Modello 3**).
10. Dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
 - a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura ai sensi dell'art. 76 del Codice;
 - b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
 - c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15 Pagamento a favore dell'ANAC

Non dovuto.

16 OFFERTA ECONOMICA

Deve essere inserita compilando l'Offerta Economica riportando inoltre i propri costi della manodopera e i costi aziendali dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice.

L'Offerta Economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'Offerta Economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

17 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il soggetto deputato all'espletamento della procedura, sulla base della Documentazione amministrativa, procede:

- a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
- b) ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e procede all'esclusione dalla procedura dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
- c) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al comma 12 dell'art. 80 del Codice all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti.

18 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;
- l'incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- l'assenza totale del DGUE allegata alla domanda non è sanabile così come anche l'assenza di elementi che non consentano di individuare il soggetto responsabile della dichiarazione;
- la mancanza della dichiarazione di avvalimento, riportante impegno dell'ausiliaria a fornire i requisiti al concorrente, non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;
- la mancanza del contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- l'assenza nel contratto di avvalimento "operativo" (in cui cioè l'impegno dell'ausiliaria consiste nel mettere a disposizione dell'ausiliata le proprie "risorse tecnico – organizzative" indispensabili per assicurare i requisiti di capacità tecnico – professionale richiesti per l'esecuzione dell'appalto) degli elementi essenziali da cui risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito, con l'indicazione precisa dei mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto, non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;
- l'assenza nel contratto di avvalimento degli elementi dal quale non emerga il corrispettivo o l'utilità di natura direttamente o indirettamente patrimoniale a favore dell'ausiliario ovvero dal quale non emerga l'eventuale interesse economico unitario che giustifichi, sul piano causale, l'assenza del suddetto corrispettivo o utilità, non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla procedura (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata allegazione della garanzia provvisoria ovvero una garanzia provvisoria priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 è sanabile a condizione che la validità della garanzia provvisoria decorra dalla data di presentazione dell'offerta benché eventualmente sottoscritta successivamente.
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o altri elementi a corredo dell'offerta non essenziali nei termini di qualificazione dell'operatore economico o che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/lavoro ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- Il mancato pagamento del contributo a favore dell'ANAC è sanabile.

Ai fini della sanatoria di cui al presente paragrafo, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni solari naturali e consecutivi a partire dal giorno successivo alla richiesta, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, nonché sanate le irregolarità formali. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura.

Il suddetto termine potrà essere ulteriormente ridotto, considerando un minimo di 2 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo della richiesta, in considerazione del documento da integrare (es copia attestazione SOA, garanzia provvisoria) sia per esigenze di celerità del procedimento finalizzate a giungere il prima possibile all'aggiudicazione dell'appalto.

Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC o piattaforma telematica utilizzata per la procedura, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine

perentorio assegnato farà fede la data della ricevuta di consegna del sistema di PEC/piattaforma telematica utilizzata per la procedura di aggiudicazione.

In ogni caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice potrà consentire l'ammissione alla procedura soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al momento della data di scadenza della presentazione dell'offerta indicata nel presente documento.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, assegnando un ulteriore termine rispetto al termine iniziale.

19 Cauzioni e garanzie richieste

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. 120/2020, non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La cauzione definitiva resta comunque stabilita nelle misure di legge e dovrà essere prestata alla stipula del contratto.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà inoltre prestare la polizza assicurativa di cui all'articolo 103 comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art.103 comma 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative di cui ai periodi che precedono sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La cauzione definitiva, intestata al Comune di Bardonecchia - Piazza De Gasperi 1, 10052 Bardonecchia – Codice fiscale 86501270010, sarà costituita a scelta dell'affidatario da:

versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso UNICREDIT Banca - Agenzia di Bardonecchia IBAN IT58X0200830080000000798787 specificando come causale **“Cauzione provvisoria per la procedura denominata **“INTERVENTI DI REALIZZAZIONE MANUFATTO SPARTITRAFFICO PRESSO PARCHEGGIO SCUOLE ELEMENTARI - CUP C31B21010550004 – CIG 8996045B2C”**”**

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.106 del decreto legislativo nr.385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- avere validità fino allo svincolo esplicito dell'amministrazione garantita;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria dovrà essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art.18 del DPR 28 dicembre 2000 nr.445;

- documento informatico, ai sensi dell'art.1 lettera p del D.Lgs 07 marzo 2005 nr.82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.Lgs nr.082/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22 comma 1 del D.Lgs nr.082/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22 comma 2 del D.Lgs nr.082/2005).

Ai sensi dell'art.93 comma 7 del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, l'importo della garanzia è ridotto del 50%.

Ai sensi degli artt.93 comma 7 e 103 comma 1 del D.Lgs nr.050/2016, l'importo delle garanzie e dell'eventuale rinnovo è ridotto:

- i) del 50% per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- ii) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) nr.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
- iii) del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- iv) del 15% per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7 si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art.45 comma 2 lettere d, e, f e g, del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art.93 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettere b e c del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell'art.103 comma 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative di cui ai periodi che precedono sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

20 TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per 180 giorni dalla data di esperimento della procedura.

21 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - MEZZI DI PROVA.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi degli artt.80 e 83, in conformità alla delibera ANAC nr.157 del 17 febbraio 2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa nr.111 del 20 dicembre 2012.

Pertanto, il soggetto invitato alla procedura deve obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato/avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art.2 comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla procedura.

22 AGGIUDICAZIONE - STIPULA CONTRATTO

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

Non si applicano i termini dilatori per la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale oppure in modalità elettronica, mediante scrittura privata autenticata dal Segretario comunale.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice. Nei casi previsti all'art. 103, comma 11 del Codice è facoltà della Stazione appaltante esonerare dal deposito della garanzia definitiva.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'aggiudicatario assume la responsabilità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010 e s.m.i.. Sarà pertanto tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall'accensione o dalla sua destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.

23 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti all'art. 105 del Codice.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

Tale dichiarazione è resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II Sezione D.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

I pagamenti dei subappaltatori, dei cottimisti, dei prestatori di servizi e dei fornitori di beni e lavori saranno effettuati ai sensi dei disposti dell'art. 105 del Codice.

24 ALTRE INFORMAZIONI

- Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta dovranno essere espresse esclusivamente per iscritto all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Bardonecchia.
- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario potrà avvenire, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici saranno valide se effettuate a mezzo posta elettronica o PEC.
- Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di offerta.
- Non sono ammesse offerte in variante.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.
- Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 15 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- Tutte le spese di contratto nonché quelle da esso dipendenti e conseguenti saranno a carico dell'aggiudicatario.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.110, comma 1, del Codice nei casi ivi elencati.
- Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di

liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

- Il concorrente, al fine dell'affidamento, dovrà accettare e sottoscrivere il Patto di Integrità approvato dal Comune con deliberazione G.C. n. 16 del 04/02/2015.
- Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 del Codice.
- Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità dell'offerta sono stabiliti nella presente lettera di invito.

Si informa inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Francesco Cecchini dell'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia, e che per richiesta di chiarimenti e delucidazioni è possibile contattare il Comune di Bardonecchia, Ufficio Lavori Pubblici-Patrimonio al r. 0122-909936, tramite PEC all'indirizzo comune.bardonecchia@pec.it oppure presso l'ufficio Area Tecnica – servizio lavori pubblici, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 (previa appuntamento).

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Torino.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Piemonte, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D. Lgs., 5° comma.

26 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY)

Si informa che, ai sensi dell'art.13 del Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i., i dati personali forniti dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento in oggetto e per gli eventuali conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali, e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. Con la presentazione dell'offerta il concorrente autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità ed i limiti sopra detti. L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla legge nr.241/90. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i..

Allegati:

- Progetto interventi
- Modello 1: domanda di partecipazione ed offerta
- Modello 2: dichiarazione per i consorzi
- Modello 3: patto di integrità Comune di Bardonecchia
- Modello DGUE

IL RUP e Responsabile dell'Area
Ing. Francesco Cecchini
[f.to digitalmente]